



COMUNE DI SASSO DI CASTALDA

Provincia di Potenza

Prot. n. 398 del 06/02/2017

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II sezione - sistemi di valutazione ambientale
Via Cristoforo Colombo n. 44
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
00147 ROMA

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione generale Arti e Paesaggio Sezione III
Via San Michele n. 22
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
00153 ROMA

Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata
Via dell'Elettronica n. 7
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it
85100 POTENZA

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti
Ufficio Compatibilità Ambientale
Via Vincenzo Verrastro n. 7
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
85100 POTENZA

Alla Provincia di Potenza
Ufficio Ambiente
Piazza delle Regioni n. 1
protocollo@pec.provinciapotenza.it
85100 POTENZA

Alla Shell Italia E&P S.p.a.
Piazza dell'Indipendenza n. 11/B
shell.italiaep@legalmail.it
00185 ROMA

Al Comune di Brienza
Piazza dell'Unità d'Italia n. 1
comune.brienza@cert.ruparbasilicata.it
85050 BRIENZA



COMUNE DI SASSO DI CASTALDA

Provincia di Potenza

Al Comune di Marsico Nuovo
Piazza Unità d'Italia n. 1
protocollo.marsiconuovo@pec.comunemarsiconuovo.gov.it
85052 MARSICO NUOVO

Al Comune di Satriano di Lucania
Via De Gregorio n. 23
comune.satriano.pz@pec.it
85050 SATRIANO DI LUCANIA

Al Comune di Tito
Via Municipio n. 2
protocollo@pec.comune.tito.pz.it
85050 TITO

e p.c. Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche –
Divisione VII
Via Molise n. 2
dgsaie.dg@pec.mise.gov.it
00187 ROMA

Oggetto: *Avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma convenzionalmente denominata "La Cerasa".*
- *Trasmissione deliberazione.*

Si trasmette in allegato copia della deliberazione consiliare n. 2 del 31/01/2017 con la quale l'Amministrazione comunale di Sasso di Castalda si è dichiarata contraria all'avvio di procedura impatto ambientale denominata "La Cerasa".

Si resta in attesa di conoscere eventuali provvedimenti riguardanti l'argomento.

Distinti saluti



IL SINDACO
(Dr. Rogeo Perrone)



COMUNE DI SASSO DI CASTALDA

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **2**

DEL **01/2017**

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO : *Avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma convenzionalmente denominata "La Cerasa".
- Provvedimenti.*

L'anno duemiladiciassette addì 31 del mese di gennaio, alle ore 20,00, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
PERRONE Rocco	X	
LANGONE Anna	X	
DOTI Pietro	X	
ACERENZA Giuseppe	X	
GAITO Vincenzo	X	
NARDO Rocchino	X	
Pascale Giovanni	X	
Totali	7	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dr. CAMBERLINGO Antonino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dr. Rocco Perrone nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Illustra l'argomento il Sindaco,;

Interviene il Consigliere Nardo Rocchino il quale fa presente che se era stata ritirata la precedente richiesta della Shell è perché c'erano problemi procedurali e si aspettava la vittoria del "SI" al referendum che avrebbe reso vana la nostra opposizione. Si dichiara favorevole alla proposta di deliberazione presentata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 152/ 2006 (*Codice dell'ambiente*) che stabilisce le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

RICHIAMATO l'art. 23 del suddetto decreto il quale ai commi 1, 2, 3, stabilisce che:

1. *L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa di cui all'art. 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.*
2. *Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini dell'autorizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.*
3. *La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 24, comma 4, per il quale " *Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'art. 23 chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovo o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi*";

VISTO che la società Shell Italia E&P Spa, avente sede legale in Roma - Piazza dell'Indipendenza, n 11/b, come da portale UNMIG, risulta che in data 01 settembre 2005 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'energia e le Risorse Minerarie - ROMA domanda intesa ad ottenere l'approvazione del permesso di ricerca idrocarburi denominato "*La Cerasa*";

PRESO ATTO:

- che presso questo Comune (acquisiti al prot. n. 4339 del 27/12/2016) sono stati depositati, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006, - solo in formato elettronico - gli elaborati relativi allo studio di impatto ambientale per l'area di ricerca idrocarburi "*La Cerasa*";
- che la documentazione presentata dalla Shell Italia, redatta dalla Società G.E. Plan Consulting srl, è stata resa pubblica, per la comunicazione dell'avvenuto deposito, con avviso del 28/12/2016;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'UTC ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 (TUEL);

CONSIDERATO:

- che i cittadini di Sasso di Castalda in più occasioni hanno espresso il loro dissenso circa la possibilità di installare sul proprio territorio impianti di estrazione;

- che l'apertura di pozzi di petrolio sul territorio è in contrasto con l'art. 41 della Costituzione ove è sancito che *“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”*. Quindi, l'art. 41 impone, di fatto, dei limiti alla libertà dell'iniziativa economica, poiché nel caso di specie, non si intravede alcuna utilità sociale per la comunità, per l'ambiente circostante e per la salute dei cittadini;
- che l'art. 44 della Costituzione riconosce il carattere di preminente interesse nazionale alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane, intese come l'insieme dei luoghi, della popolazione, della cultura e delle tradizioni e pertanto (ai sensi della Legge n. 1102/71 e legge n. 97/94), sono incentivati interventi speciali, azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano.

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

PER LA PROPOSTA AL CONSIGLIO il Sindaco Rocco Perrone, prende la parola al fine di relazionare sul punto.

Questi, dopo una dettagliata ricostruzione storico – giuridica, relativa alle problematiche che hanno caratterizzato la vicenda della ricerca e dello sfruttamento di egi idrocarburi in Basilicata, entra nel merito delle richieste presentate dalla società Shell Italia SPA con la seguente

RELAZIONE

Preliminarmente si evidenzia:

a) che la iniziale riproposizione della VIA al Ministero – per entrambe le istanze – è l'effetto della rinuncia, (opzione) effettuata in data 04/03/2015 dalla società (opzione consentita dal d.l. n. 133/2014 – sblocca Italia), alla richiesta di VIA già presentata alla Regione Basilicata sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del suindicato decreto;

b) le suddette procedure sono state archiviate nel mese di luglio 2016 e rispetto a tale decisione dagli atti consultabili presso i ministeri interessati non è dato sapere e si è impossibilitati a conoscere la motivazione a fondamento della interlocutoria richiesta di archiviazione dal Ministero dell'Ambiente al Ministero dello Sviluppo Economico, datata 15 luglio 2016. Tale aspetto non è secondario, dal momento che le istanze di che trattasi erano da considerare tardive, improcedibili e da rigettare dal Ministero dello Sviluppo Economico già nel 2012.

c) a distanza di oltre dieci anni (14 luglio 2006), dall'espressione del parere favorevole all'accoglimento delle istanze del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi sulle istanze di permesso di ricerca, appare singolare e di dubbia legittimità, la presentazione, da parte dell'operatore SHELL Italia, delle istanze di VIA di seguito indicate.

In data 27 dicembre 2016, infatti, l'Amministrazione comunale di Sasso di Castalda ha ricevuto, ai sensi dell'art.23 del d.lgs.152/2006, l'avviso di presentazione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativi al progetto: permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato *“la Cerasa”*. Di tale deposito è stato dato pubblico avviso alla cittadinanza in data 28/12/2016;

Dall'esame dei rapporti di valutazione trasmessi al Comune di Sasso di Castalda

si rileva e osserva

Il rapporto risulta privo delle firme dei professionisti che lo avrebbero redatto. Le relazioni risultano palesemente generiche e sostanzialmente emendate dei tratti fantasiosi riportati nella

precedente richiesta del 2007, riproposta dalla medesima società nel febbraio del 2012, laddove (2007) addirittura si descriveva la presenza di agrumeti nei territori di Brienza e Sasso di Castalda (si legga: Permesso la Cerasa pagina 36/37 vegetazione u.l.t. capoverso) e le leggi regionali richiamate afferenti ad altra regione italiana (l. n. 9 del 18.05.1999 era la legge della Regione Emilia Romagna!!!).

Le aree interessate adesso dalle indagini sono le stesse ed estremamente estese: infatti, l'area "la Cerasa" si sviluppa su una superficie di 75,86 km² e comprende cinque Comuni della provincia di Potenza (Brienza, Satriano, Sasso di Castalda, Marsiconuovo e Tito).

Tale notevole estensione dei permessi di ricerca non consente di valutare nel dettaglio l'impatto ambientale che l'attività di ricerca avrà nel territorio interessati. E' pure opportuno rilevare che i permessi di ricerca interessano anche i centri urbani e una parte importante del Parco dell'Appennino Lucano – Val D'Agri-Lagonegrese e, tra l'altro, nelle vicinanze vi è la presenza di altri due Parchi nazionali: del *Cilento e Vallo di Diano* e del *Pollino* tra Basilicata e Calabria.

Nella documentazione prodotta dalla società petrolifera non vi è traccia alcuna di uno studio preliminare sull'impatto ambientale di una eventuale piattaforma petrolifera, seppur solo per la ricerca, e nonostante l'art. 22 del d.lgs. 152/2006, c.3, lett.a) prescriva che " *lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione del progetto, con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni*".

Inoltre, la documentazione è assolutamente carente e priva delle informazioni concernenti " *le misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti rilevanti*".

Stesse considerazioni valgono in relazione alla carenza dei " *dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che (l'eventuale) progetto può produrre, sia in fase di realizzazione, che in fase di esercizio*".

Agli atti vi è solamente una generica descrizione delle fasi operative di eventuali successive perforazioni.

Sul rischio sismico, dalla stessa documentazione trasmessa dalla società petrolifera, si evidenzia che la zona è " *ad alta sismicità*", tanto che negli studi presentati, per la stessa area nel 2007, si faceva riferimento al grave rischio di terremoti nell'area interessata tanto da consigliare genericamente l'adozione di precauzioni o studi approfonditi al momento della perforazione.

Dagli atti non è dato sapere a quali studi si faceva riferimento, ed a proposito della richiesta in esame viene genericamente detto che " *al momento della realizzazione del pozzo verrà attentamente valutato il rischio sismico*". Anche su questo punto, la documentazione appare generica ed elusiva tant'è che, paradossalmente, non viene indicato neanche l'indice di sismicità, che nella specie è sicuramente da classificare, secondo le scale di rischio elaborate dalla Protezione Civile, Rischio UNO.

Non sono da trascurare i problemi di natura idrogeologica, connessi alla potenziale interferenza delle operazioni con le fonti di approvvigionamento idrico potabile per le comunità locali e la presenza di aree di particolare valore rientranti nel Parco dell'Appennino Lucano - Val d'Agri Lagonegrese.

Già nei precedenti studi depositati, la stessa SHELL S.p.A. (2007) concludeva in maniera allarmante con le seguenti parole: " *l'area del permesso...mostra di essere in massima parte compatibile con i progetti da eseguire nell'ambito del programma di ricerca per idrocarburi*".

La predetta conclusione già denotava che l'intervento richiesto dalla SHELL non era e non è del tutto compatibile con l'ambiente che ne sarà interessato, sia sotto l'aspetto del rischio idrogeologico, dal momento che nell'area in istanza sono presenti diverse zone sottoposte a rischio idrogeologico, sia per la caratterizzazione e l'importanza idrogeologica strategica delle aree interessate.

Vari studi eseguiti nell'area (cfr. Incoronato, Nardi e Ortolani) evidenziano l'importanza idrogeologica connessa all'affioramento e alla struttura delle rocce carbonatiche che costituiscono acquiferi di strategico valore dal momento che riforniscono varie sorgenti perenni aventi portata complessiva di circa 300 l/sec, solo quelle presenti nel territorio di Sasso di Castalda; grande grandezza hanno anche le falde ospitate nei sedimenti alluvionali aventi spessori anche superiore a 100 metri che rappresentano il riempimento quaternario della depressione dell'area interessata dalla richiesta dei permessi.

Tra l'altro, sul punto la relazione della stessa Società è particolarmente "oscura" dal momento che viene affermato che "a causa della complessità geologica e delle differenti proprietà petrofisiche delle rocce presenti nell'area di studio, la completa e totale comprensione dei movimenti idrici profondi non è sempre di facile interpretazione".

Le aree, inoltre, sono interessate per gran parte da vincoli paesaggistici nonché da vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea e dalla presenza di zone archeologiche, beni archeologici ed architettonico-monumentali che rappresentano, non solo aspetti identitari, ma anche attrattori intorno ai quali, ai vari livelli istituzionali, da decenni si sta investendo per uno sviluppo sostenibile, equilibrato e soprattutto duraturo.

In proposito si osserva che, se è vero che l'esistenza di vincoli paesaggistici e di tutela ambientale di regola non esauriscono la Valutazione di impatto ambientale, rispetto alla quale costituiscono soltanto un "parametro di riferimento", tuttavia questo assunto non può valere, per ovvie ragioni, laddove il regime di tutela del paesaggio sia assolutamente inderogabile e si ponga come "irrimediabilmente ostativo" alla realizzazione dell'intervento proposto; difatti, in questa specifica evenienza, la realizzabilità dell'intervento non è neppure prospettabile, per cui evidenti ragioni di efficienza e celerità dell'azione amministrativa impongono all'Amministrazione (Ministeri, Regione, Enti interessati) di valutare "a monte" - a prescindere dagli ulteriori profili "propriamente ambientali" - l'incidenza dei vincoli sulla fattispecie sottoposta al suo esame.

Orbene, poiché le caratteristiche concrete dell'intervento proposto hanno come punto di riferimento, non già soltanto la fase della prospezione e dell'iniziale "pozzo esplorativo" (fase di ricerca), ma anche il "pozzo estrattivo" - che dovrebbe essere attivato in caso di esito positivo delle preliminari fasi di prospezione e/o ricerca, essendo quest'ultime ovviamente preordinate al rinvenimento e alla successiva estrazione degli idrocarburi (fase di coltivazione),- un'autorizzazione parametrata alla sola fase suddetta (ricerca) neppure corrisponderebbe a un interesse concreto della società richiedente.

Peraltro (e non è secondario) si osserva che è obbligo delle autorità dei singoli Stati di adottare, nell'ambito preciso dell'esercizio delle competenze che sono loro attribuite, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.

Si configura in tal modo non una mera e discrezionale applicazione delle norme giuridiche vigenti, quanto, piuttosto uno specifico obbligo di garantire, attraverso il principio di precauzione, la salute pubblica e l'ambiente. Principio di Precauzione che nell'ordinamento italiano è garantito dall'art. 3 -ter del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) "*la tutela degli ambienti e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Trattato CE, regolano la politica della Comunità in materia ambientale*".

Quindi, consentire attività di ricerca di idrocarburi in terraferma in assenza di prove circa l'assenza di pericolo per l'ambiente e la salute dei cittadini, costituisce gravissima violazione delle disposizioni di legge in vigore.

Le istituzioni hanno il preciso obbligo di valutare il potenziale pericolo per la salute e per l'ambiente, attraverso l'identificazione degli agenti biologici, chimici o fisici che possono avere effetti negativi.

Il quadro normativo esistente e le numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea evidenziano, chiaramente, che la valutazione scientifica dei rischi deve essere delegata dall'istituzione ad esperti che debbono elaborarla in modo indipendente, obiettivo e trasparente.

Si configura così l'obbligo per le istituzioni di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute pubblica a seguito di decisioni assunte sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e che siano fondate sui più recenti risultati della ricerca internazionale.

Ne discende, quindi, che i comuni, regioni e ministero dell'ambiente debbono in assenza di uno studio scientifico obiettivo, indipendente e trasparente che possa escludere pericolo di danno alla salute ed all'ambiente devono esprimere parere negativo avverso le istanze di ricerca di idrocarburi in terraferma e nello specifico contro l'istanza *"la Cerasa"*.

In conclusione la violazione del principio di precauzione costituisce una grave violazione di legge e inosservanza degli obblighi istituzionali che esporrebbero gli enti interessati a gravi responsabilità e sanzioni per l'omesso controllo e la mancata applicazione del principio di prudenziale in materia ambientale.

Alle predette valutazioni di carattere tecnico vanno aggiunte anche le seguenti ulteriori considerazioni.

Abbiamo assistito negli ultimi anni alla forte aggressività degli interessi economici portati dalle lobby del petrolio spinte dalla sempre maggiore necessità di energia richiesta dalla società moderna. In tale contesto, la Basilicata ha dovuto invertire coattivamente la propria programmazione economica, convincendosi della compatibilità ambientale dell'estrazione petrolifera con il proprio territorio a vocazione prevalentemente agricola e turistica.

La situazione creatasi non ha prodotto i risultati sperati e promessi: non vi è stata l'occupazione prevista, non vi è stato lo sviluppo promesso e con l'estrazione petrolifera si è persa l'identità regionale tanto da essere conosciuti in tutta Italia come la Regione del petrolio e non come la Regione da visitare per le sue bellezze storico – ambientali e enogastronomiche.

A fronte di quanto è accaduto, non vi è stata la giusta compensazione per le comunità interessate. Non può certamente pensarsi che la compensazione debba limitarsi alle poche opere pubbliche realizzabili, anche a Sasso di Castalda, con le Royalties provenienti dalle estrazioni.

D'altro canto, assenti finalizzati ad ulteriori richieste sarebbero in evidente contrasto con la chiara posizione assunta in più occasioni dalla Giunta e dal Consiglio regionale della Basilicata in relazione al quantitativo di petrolio estraibile. Posizione conclamata, e che è correlata a quella autorizzata a seguito degli accordi del 1997 e del 2006, in non più di 154 mila barili/giorno.

Non si può trascurare, altresì, che le Amministrazioni comunali di Sasso di Castalda, dal 1985 ad oggi hanno improntato la propria azione amministrativa verso la salvaguardia dell'ambiente in considerazione di uno sviluppo turistico dell'intera area. In tal senso sono anche state indirizzate notevoli risorse economiche per il recupero del decoro urbano, per il recupero del centro storico e per la valorizzazione dei boschi (miglioramento della viabilità di accesso, percorsi fitness, sentieri, aree pic-nic ecc.).

Giova ricordare che sono in corso di ultimazione i lavori di un grande attrattore turistico (PONTE TIBETANO), sono altresì in itinere progetti importanti e conclusivi lavori di recupero del centro storico di Sasso di Castalda. In questo quadro, appare forzato prevedere che lo sviluppo

turistico in un territorio possa conciliarsi con il forte impatto ambientale che avrà l'eventuale estrazione petrolifera. E' anche importante ricordare che il territorio interessato dall'attività di ricerca di idrocarburi è prevalentemente montuoso e coperto da specie arboree di particolare pregio (faggete) per le quali lo studio di impatto ambientale presentato non prevede particolare cautele.

DA TUTTO QUANTO INNANZI, SULLA BASE DELLA SOLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA SHELL S.P.A., SI CONCLUDE ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO ALLA REALIZZAZIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' PER LA RICERCA DI IDROCARBURI NELL'AREA DI CUI AL PERMESSO DI RICERCA DENOMINATO "LA CERASA".

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante ed essenziale;

Con votazione espressa per alzata di mano all'unanimità;

DELIBERA

1. Di ritenere la suddetta relazione parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di considerare negativamente, e quindi di esprimere parere contrario per le motivazioni di fatto e di diritto espresse nella relazione del Sindaco, in merito all'istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale riguardante il progetto di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma denominato "*La Cerasa*", presentate dalla Shell Italia E.&P S.P.A., avente sede legale in Roma Piazza dell'Indipendenza, n. 11/b;
3. Di chiedere che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, in qualità di Autorità competente, disponga che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'art. 24, comma 6 e 7 del D.lgs 152/2006;
4. Di inviare il presente atto al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, via Cristoforo Colombo 44, 00147 ROMA e alla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente- Ufficio Compatibilità Ambientale – Potenza, affinché – quest'ultima - ai sensi dell'art.23, comma 3, del d.lgs. 152/2006 esprima il proprio parere sfavorevole;
5. Di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.



Pareri

Comune di Sasso di Castalda

<i>Proposta di deliberazione avente per oggetto:</i>	<i>Allegato "A"</i>
<i>Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa all'istallazione di permessi di ricerca di idrocassini fissi e gassosi in terraferma convenzionalmente denominata "La Cetaia" - Piovoli mudi</i>	<i>N.Ord. 2</i>
	<i>Del</i>
	<i>31/01/2017</i>

PARERE TECNICO

Ufficio proponente: (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole.

Si attesta, inoltre, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, che con l'adozione della proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l'attività della pubblica amministrazione.

Sasso di Castalda, li 31/01/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Rocco Antonio Coronato)

PARERE CONTABILE

Ufficio: (Ufficio Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole.

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, accertato che con l'adozione della proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l'attività della pubblica amministrazione..


Sasso di Castalda, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Domenico Tofalo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

VISTO:

Sasso di Castalda, li 31/01/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonino Camberlingo)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F. 10 (Dr. Rocco Perrone)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. 10 CAMBERLINGO Antonino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- o ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 06-02-2017 prot.n. 387

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. 10 CAMBERLINGO Antonino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267:

- o Essendo decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione, avvenuta il _____;
- o Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4 comma;

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. CAMBERLINGO Antonino)



E' copia conforme all'originale per uso Amministrativo

Sasso di Castalda, li 06-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. CAMBERLINGO Antonino)

